SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

98A2896

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1998.

Intervento sostitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali nei confronti della regione Calabria per la formazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico della medesima regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare l'art. 1-*bis*, il quale prevede che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986 e che decorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *f)* e *q)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il termine del 31 dicembre 1986, stabilito dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è stato ampiamente superato senza che le autorità regionali della Calabria abbiano provveduto a redigere e ad approvare i piani paesistici o urbanistico-territoriali della regione;

Considerato che il suddetto termine del 31 dicembre 1986 individua il momento ultimo oltre il quale, in caso di inadempienza degli organi regionali per la redazione ed approvazione dei piani sopramenzionati, può applicarsi il regime specificamente previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 16 luglio 1996 con il quale la regione Calabria è stata diffidata a compiere gli atti di approvazione del piano territoriale paesistico entro centoventi giorni dalla notifica del decreto medesimo, avvenuta il 22 luglio 1996;

Vista la nota in data 25 novembre 1996, n. 11448, con la quale la regione Calabria ha richiesto al Ministro per i beni culturali e ambientali un'adeguata proroga dei termini fissati con il decreto ministeriale 16 luglio 1996;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 30 dicembre 1996 con il quale è stata concessa alla regione Calabria una proroga di giorni settanta del termine posto dalla diffida di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1996;

Vista la nota in data 9 maggio 1997, n. SP/102/14430/1997, del Ministero per i beni culturali e ambientali, con la quale è stato sollecitato il presidente della giunta regionale della Calabria a concludere l'iter per l'adozione ed approvazione del piano;

Vista la nota in data 29 maggio 1997, n. 5970, della regione Calabria - Assessorato all'ambiente e territorio con la quale si comunica che il provvedimento di adozione del piano territoriale paesistico, con i relativi elaborati, era stato trasmesso il 28 maggio 1997 alla segreteria della giunta regionale per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;

Vista la nota in data 17 settembre 1997, n. 2878, con la quale l'assessore all'ambiente e al territorio ha chiesto al Ministero di voler soprassedere all'adozione dei provvedimenti sostitutivi;

Ritenuto che il lungo tempo trascorso dai termini posti dalla legge non consente di accogliere le richieste di una ulteriore proroga;

Considerato il perdurante stato di inerzia degli organi regionali nell'adozione ed approvazione del piano territoriale paesistico;

Ritenuto indispensabile procedere alla sostituzione dell'Amministrazione della regione Calabria con il Ministero per i beni culturali e ambientali nella predisposizione e approvazione del piano territoriale paesaggistico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la sostituzione dell'amministrazione regionale della Calabria con il Ministero per i beni culturali e ambientali nel compimento degli atti necessari per l'approvazione del Piano territoriale paesistico della regione Calabria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67

98A3231

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Fortunato Marina, nata a Schaerbeek (B) il 22 maggio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico belga di «licenciée en biologie médicale appliquée», conseguito il 25 settembre 1992 presso l'Université Libre de Bruxelles (B), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «biologo»;

Rilevato che la sig.ra Fortunato ha provato di avere esercitato, successivamente al conseguimento del sopra indicato titolo accademico, la professione di che trattasi;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che il percorso formativo seguito dalla richiedente e l'attività professionale esercitata sono riconducibili a quelli previsti, rispettivamente, dalla legislazione didattico-universitaria italiana e dall'ordinamento professionale italiano;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Alla sig.ra Fortunato Marina, nata a Schaerbeek (B) il 22 maggio 1969, cittadina italiana, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'accesso e esercizio della professione di «biologo».

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3267

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Torino ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3268

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Novara ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Novara è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3269

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Saluzzo ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Saluzzo è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3270

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Alba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Alba ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Alba è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3271

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Chieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Chieri ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Chieri è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3272

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento

delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Ivrea ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Ivrea è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3273

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Biella ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Biella è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3274

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Biella ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Biella è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3275

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio del registro di Saluzzo ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Saluzzo è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3276

DECRETO 16 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio U.R.A.R. - TV di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio U.R.A.R. - TV di Torino ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 9 marzo 1998, per l'adesione del personale allo sciopero proclamato per tale giorno, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio U.R.A.R. - TV di Torino è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 marzo 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A3277

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 marzo 1998.

Procedure, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia statale nelle mostre d'arte.

IL MINISTRO
PER I BENI COLTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, recante «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Vista la legge 2 aprile 1950, n. 328, concernente «Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte»;

Visto l'art. 2, commi 12, 13 e 14, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente «Disposizioni sui beni culturali»;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che si è pronunciato favorevolmente con nota n. 20692 del 10 marzo 1998.

Decreta:

Art. 1.

1. La garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione prevista dall'art. 2, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, può essere accordata:

a) per le mostre e le manifestazioni organizzate, in Italia e all'estero, direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali ovvero da soggetti pubblici e privati sulla base di un progetto tecnico-scientifico elaborato in collaborazione con gli organi dell'amministrazione;

b) per le mostre e le manifestazioni organizzate, con la partecipazione statale, da enti pubblici, da istituti di cultura italiani all'estero e da organismi sovranazionali. Per partecipazione statale si intende la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o manifestazione, di un funzionario, appartenente ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per quanto attiene le mostre e le manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si può tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.

1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla conseguente assunzione, da parte dello stato, dei rischi connessi al trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sentiti il Servizio tecnico per la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure nonché l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Art. 3.

1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore, non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o manifestazione, al competente Ufficio centrale.

2. Le richieste devono essere corredate della seguente documentazione:

a) progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:

1) i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra o manifestazione;

2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;

b) condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo e la qualificazione degli spazi espositivi;

c) piano dei trasporti e sistema di imballaggio;

d) parere dell'Ufficio ministeriale organizzatore o collaboratore alla mostra o manifestazione.

3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero per i beni culturali e ambientali può disporre sopralluoghi da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Art. 4.

1. La garanzia dello Stato è diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi a seguito di sinistri accaduti nel corso del trasporto del bene al luogo dell'esposizione, durante l'esposizione ovvero nel corso del trasporto fino alla sede abituale da chiodo a chiodo.

Art. 5.

1. Al verificarsi del danno il beneficiario della garanzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali nelle modalità indicate nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale.

Art. 6.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno, nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale, stabilisce il valore da corrispondere per ogni singola opera con riguardo alla perdita totale. In caso di danno il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e all'eventuale svalutazione dell'opera, sentito in merito il competente soprintendente.

Art. 7.

1. Il provvedimento di attribuzione della garanzia statale può prevedere che le controversie che hanno riguardo al diritto di risarcimento o all'entità dello stesso, siano demandate ad una commissione composta con le modalità di cui all'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

1. Per le mostre e le manifestazioni in Italia e all'estero in cui si renderanno necessari i prestiti di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero per i beni culturali e ambientali può offrire ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato sostitutiva dell'assicurazione.

Roma, 21 marzo 1998

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 81

98A3232

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in case al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «La Gabriella» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio Franco Paolo Poeti in data 18 marzo 1965, repertorio n. 16310, registro società n. 4186 del tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 402/92775;

2) società cooperativa «Gioncare» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggio S. Marcello (Ancona), costituita per rogito notaio Giuseppe Olmi in data 24 marzo 1966, repertorio n. 10158/382, registro società n. 4319 del tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1120/99829;

3) società cooperativa «Al Risparmio» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Giorgio Sabatini in data 24 maggio 1968, repertorio n. 86522, registro società n. 4635 del tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1134/105660.

Ancona, 20 marzo 1998

Il direttore: PERRUCCI

98A3319

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa lavoratori abbattitori macelli e affini», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie.

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo n. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) Società cooperativa «Lavoratori abbattitori macelli e affini», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Carpena, in data 7 aprile 1954, repertorio n. 19375, registro società n. 1270, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 140/48482.

La Spezia, 25 marzo 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITTIMO

98A3327

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia fra militari della P.S.», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie.

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo n. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) Società cooperativa «Cooperativa edilizia fra militari della P.S.», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio dott. Roberto Ferrara, in data 30 novembre 1978, repertorio n. 183115, registsro società n. 3758, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 835/163817.

La Spezia, 25 marzo 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITTIMO

98A3328

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tino», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie.

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo n. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

Società cooperativa «Tino», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Merolai, in data 5 giugno 1954, repertorio n. 50003, registro società n. 1281, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 160/47618.

La Spezia, 25 marzo 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITTIMO

98A3329

DECRETO 27 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Magnetic Dream», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, 1° comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Magnetic Dream», con sede in Piacenza, via Roma n. 64, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Magnetic Dream», con sede in Piacenza, via Roma n. 64, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Boscarelli in data 5 ottobre 1984, repertorio n. 14278, registro società n. 8189 - B.U.S.C. n. 859/206962, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 marzo 1998

Il direttore: VETTORI

98A3295

DECRETO 27 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'Attenzione», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza

nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, 1° comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «L'Attenzione», con sede in Piacenza, via Bianchi n. 35, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «L'Attenzione», con sede in Piacenza, via Bianchi n. 35, costituita per rogito notaio dott. Fantigrossi Amedeo in data 13 novembre 1991, repertorio n. 49908, registro società n. 12616 - B.U.S.C n. 1029/259829, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 marzo 1998

Il direttore: VETTORI

98A3296

DECRETO 27 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Monte delle Tane», in Cerignale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, 1° comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Monte delle Tane», con sede in Cerignale, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Monte delle Tane», con sede in Cerignale, costituita per rogito notaio dott. Pietro Fermi in data 12 maggio 1978, repertorio n. 98219, registro società n. 4793 - B.U.S.C. n. 628/160337, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 marzo 1998

Il direttore: VETTORI

98A3297

DECRETO 27 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Contrap», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, 1° comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Nuova Contrap», con sede in Piacenza, via Manzoni n. 42, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Contrap», con sede in Piacenza, via Manzoni n. 42, costituita per rogito notaio dott. Aldo Chiappa in data 7 maggio 1977, repertorio n. 27630, registro società n. 4383 - B.U.S.C. n. 580/151838, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 marzo 1998

Il direttore: VETTORI

98A3298

DECRETO 27 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Fiore», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Il Fiore» con sede in Piacenza, via Verdi n. 23, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato 1° comma dell'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Il Fiore», con sede in Piacenza, via Verdi, 23, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Boscarelli in data 1° dicembre 1984, repertorio n. 14708, registro società 8563, B.U.S.C. n. 868/208124, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 27 marzo 1998

Il direttore: VETTORI

98A3320

DECRETO 2 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La Montana a r.l.», in Seradica di Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 giugno 1997 e successivi acceratamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «La Montana a r.l.», in liquidazione, con sede in Serradica di Fabriano (Ancona) dalle quali si rileva, che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «La Montana a r.l.», in liquidazione, con sede in Serradica di Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Mario Ottoni di Fabriano in data 24 gennaio 1976, repertorio n. 26186, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Mauro Tarantino, nato a Palermo il 2 gennaio 1962 con studio in Ancona, via Rodi, 5/a ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A3330

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 4, art. 2:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Quadrifoglio» S.r.l., con sede in Riardo, costituita per rogito Matano in data 11 gennaio 1982, registro società n. 1460/82, B.U.S.C. n. 2587;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Il Gabbiano» S.r.l., con sede in Mondragone, costituita per rogito Fiordaliso in data 15 marzo 1994, registro società n. 15578/94, B.U.S.C. n. 4652;

3) società cooperativa di consumo «Orchidea Salvio» S.r.l., con sede in Casaluce, costituita per rogito Lupoli in data 15 dicembre 1992, registro società n. 13758/93, B.U.S.C. n. 4420;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Partenope Express» S.r.l., con sede in Villa Literno, costituita per rogito Lupoli in data 18 marzo 1991, registro società n. 11755/91, B.U.S.C. n. 4197;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Promotur» con sede in Capua, costituita per rogito Marzano in data 20 novembre 1990, registro società n. 11578/91, B.U.S.C. n. 4181;

6) società cooperativa di consumo «La Volpe» S.r.l., con sede in Macerata Campania, costituita per rogito Palermiti in data 6 giugno 1989, registro società n. 9953, B.U.S.C. n. 4026;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «H.C. Andersen», con sede in Trentola Ducenta, costituita per rogito Lupoli in data 20 luglio 1989, registro società n. 9769/89, B.U.S.C. n. 3960;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Diana», con sede in Cervino, costituita per rogito Gisolfi in data 10 dicembre 1988, registro società n. 9352/89, B.U.S.C. n. 3920;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «La Reggia», con sede in Caserta, costituita per rogito Matano in data 4 maggio 1988, registro società n. 8381/88, B.U.S.C. n. 3782;

10) società cooperativa mista «Iride», con sede in Capua, costituita per rogito Soria in data 14 marzo 1986, registro società n. 5802/86, B.U.S.C. n. 357;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Tre», con sede in Trentola Ducenta, costituita per rogito De Luca in data 8 febbraio 1985, registro società n. 438/85, B.U.S.C. n. 317;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovi Orizzonti», con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 7 gennaio 1983, registro società n. 2243/83, B.U.S.C. n. 281;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Ital trasporti», con sede in S. Cipriano D'Aversa, costituita per rogito de Rosa in data 24 ottobre 1980, B.U.S.C. n. 2368;

14) società cooperativa di consumo «Moderna», con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito Girfatti in data 6 novembre 1979, registro società n. 425/79, B.U.S.C. n. 2191;

15) società cooperativa edilizia «Trifoglio», con sede in Casagiove, costituita per rogito Musto in data 14 febbraio 1977, registro società n. 42/78, B.U.S.C. n. 1910;

16) società cooperativa di produzione e lavoro «Artemide», con sede in Casal di Principe, costituita per rogito Conte in data 3 marzo 1976, registro società n. 81/76, B.U.S.C. n. 1672;

17) società cooperativa di consumo «Antonella», con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito Ciaccia in data 10 luglio 1975, registro società n. 175/75, B.U.S.C. n. 1581;

18) società cooperativa edilizia «Italiana», con sede in Curti, costituita per rogito D'Alessio in data 12 aprile 1975, registro società n. 109/75, B.U.S.C. n. 1552;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro «Nocedil» edilizia «Nocelleto», con sede in Nocelleto di Carinola, costituita per rogito Capo in data 28 giugno 1974, registro società n. 262/74, B.U.S.C. n. 1457.

Caserta, 3 aprile 1998

Il dirigente: AGOSTA

98A3294

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cangrande», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. n. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 del 30 ottobre 1997 richiesto/tenuto conto del parere espresso dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa «Cangrande», con sede in Verona, via Turchi 24, costituita per rogito notaio Sebastiano Mazzotta in data 23 marzo 1981, repertorio n. 58008, registro società n. 14464, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1962/182613.

Verona, 9 aprile 1998

Il dirigente: PISA

98A3326

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 22 aprile 1998.

Rettifica al provvedimento 25 marzo 1998 recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alle campagne per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il provvedimento 25 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998;

Precisa:

Nella intestazione e nel terzo capoverso del provvedimento 25 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1990 — recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 — le parole «nella regione autonoma della Sicilia» debbono intendersi corrette: «nelle regioni autonome della Sicilia e della Sardegna».

Roma, 22 aprile 1998

Il Garante: MONACI

98A3424

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 aprile 1998.

Trasferimento della sede sociale della Bayerische assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 850).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla Bayerische assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Bayerische assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 21 marzo 1998, che ha approvato il trasferimento della sede sociale da Milano, via G. Ripamonti n. 332/10 a Milano, via G. Ripamonti n. 286/17 con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;

Vista la comunicazione in data 2 aprile 1998 effettuata ai sensi dell'art. 40, quarto comma, del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Bayerische assicurazioni S.p.a., con la modifica apportata all'art. 2 che comporta il trasferimento della sede sociale da Milano, via G. Ripamonti n. 332/10 a Milano, via G. Ripamonti n. 286/17.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 14 aprile 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A3299

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 relativo alla nuova tabella XVIII/*quater* concernente il diploma universitario in tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1997; Senato accademico del 29 gennaio 1998; Consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale n. 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializiazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreta:

Nell'art. 104, relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario dell'area medica e inserito il diploma universitario tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; gli articoli dal n. 126 al n. 128 vengono abrogati e vengono inseriti i nuovi articoli dal n. 124 al n. 125, con relativo scorrimento degli articoli successivi.

ORDINAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELL'AREA MEDICA

Titolo VI
NORME GENERALI

Art. 104.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. Nell'ordinamento universitario - Facolta di medicina e chirurgia, sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

01. Dietista

02. Fisioterapista

03. Igienista dentale

04. Infermiere

05. Logopedista

06. Ortottista-assistente in oftalmologia.

07. Ostetrica/o

08. Tecnico audiometrista

09. Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

10. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

1.2. I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera — Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

1.3. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

1.4. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

1.5. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

1.6. Sono ammissibili alle prove per ottenere iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico d'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

1.7. I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà, sono titolari d'insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal rettore senza oneri per l'università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda.

La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

1.8. Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che, in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

1.9. Il coordinamento organizzativo nelle sedi universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale.

1.10. È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. L'osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione e alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorso i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Art. 124.

Finalità organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale (esame di stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 125.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2.2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

2.3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari, e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche delle riabilitazione neuropsichiatrica.

2.4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre:

Area A- *Propedeutica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A4. Corso integrato di istologia ed anatomia

Settori: E09A Anatômia umana, E09B Istologia.

A5. Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A6. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre:

Area B - *Funzioni neuropsicologiche* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B1. Corso integrato di fisiologia e neurofiosiologia.

Settore: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria.

Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B4. Corso integrato di fonetica e lingüistica.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica.

B5. Tirocinio: attività tutoriale e a tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - I semestre

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti 6):

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.

C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale.

Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale.

C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture opedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

II Anno - II semestre.

Area D - *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D1. Corso integrato di psichiatria.

Settore: F11A Psichiatria.

D2. Corso integrato di psicoterapia.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D3. Corso integrato di psicopedagogia.

Settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.

D4. Tirocinio: áttività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

III Anno - I semestre.

Area E - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti: 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressione grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E2. Corso integrato di terapia comportamentale - cognitiva e terapia occupazionale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E5. Corso integrato a organizazione dei servizi sociosanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E6. Corso integrato di comunità terapeutica.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

III Anno - II semestre.

Area F - *Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica* (crediti: 5).

Obiettivo: Lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO-PRATICO DEL TECNICO DELLA EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A) aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B) aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C) aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D) aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E) aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F) aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G) aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H) aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

I) aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L) aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, con il paziente affetto da disturbi mentali;

M) aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nell'anno accademico 1997/98.

L'Aquila, 30 marzo 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A3278

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1998), convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° aprile 1998, n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1998), recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, cui all'art. 1, l'assistenza della forza pubblica avverrà secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovrà essere data la priorità alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'art. 2, nonché alle esecuzioni dei titoli per i quali non è disposta la sospensione.

3. È assicurata inoltre la priorità qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilità, di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessità e la circostanza che il locatore non ha la disponibilità, nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessità medesima. Qualora la necessità riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalità suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio è destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale.

4. Nei casi in cui al comma 3, il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilità del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento nella misura come sopra determinata, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A3279

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 10 aprile 1998, n. 34.

Previsioni di bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999-2001. Aggiornamento della nota tecnica e del calendario degli adempimenti.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

Al fine di assicurare un idoneo affinamento delle procedure, anche in relazione al protrarsi delle attività propedeutiche alla definizione delle funzioni obiettivo proprie di ciascuna amministrazione, la nota tecnica che correda la circolare n. 25 del 18 marzo 1998, protocollo n. 122692, relativa alle previsioni di bilancio per l'anno 1999, necessita di un seguito per ricadenzare lo svolgimento delle operazioni ivi previste.

Si rende necessario, pertanto, l'aggiornamento della cennata nota tecnica e del calendario degli adempimenti a cui dovranno conformarsi codeste amministrazioni, rimanendo confermate le altre indicazioni in precedenza rappresentate.

p. *Il Ministro:* GIARDA

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1999
E PER IL TRIENNIO 1999-2001

(Circolare n. 25 del 18 marzo 1998)

NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

(Aggiornamento)

2.1 - *Schede-capitolo.*

A completamento delle indicazioni riportate nel punto 2.1, a proposito della classificazione della spesa per funzioni-obiettivo, che si confermano integralmente, si segnala che il documento ivi richiamato, da cui ricavare le funzioni-obiettivo e i relativi livelli, non potrà essere fornito in allegato alla raccolta delle schede capitolo di pertinenza di ciascuna amministrazione.

Solo successivamente, quindi, il cennato documento potrà essere reso disponibile per le segnalazioni della percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo delle funzioni-obiettivo.

Da ciò consegue che le schede capitolo, da restituire ai coesistenti uffici centrali del Bilancio, non dovranno riportare alcuna indicazione per le funzioni-obiettivo medesime, (cfr. calendario adempimenti: punto 6).

2.4 - *Nuove informative.*

Una rilevante innovazione nel processo di definizione del progetto di bilancio di previsione per il 1999 consiste nel portare a conoscenza delle amministrazioni gli orientamenti del Tesoro sulla compatibilità delle proposte formulate con gli obiettivi di finanza pubblica e le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, nonché con gli indirizzi riportati nella circolare n. 25 del 18 marzo c.a.

In tale direzione si muove l'iniziativa di trasmettere nuovamente alle amministrazioni la raccolta rivisitata delle schede capitolo, da completare nell'occasione con i dati richiesti per le funzioni obiettivo.

A tal fine, la raccolta medesima comprenderà in allegato il documento di cui al punto 2.1 con lo schema delle funzioni obiettivo e i relativi livelli da utilizzare.

L'anzidetta innovazione procedurale consentirà alle amministrazioni una pertinente redazione della nota preliminare che deve illustrare il rispettivo stato di previsione, come illustrato diffusamente nel punto 5.8 della nota tecnica.

Gli accennati aggiornamenti della precedente nota tecnica, unitamente al protrarsi dei tempi di stampa delle ripetute schede capitolo, comportano le seguenti modifiche al calendario degli adempimenti (punto 6).

6 - *Calendario degli adempimenti.*

Il termine del 9 aprile 1998 previsto per il ritiro delle schede capitolo slitta al *15 aprile 1998.*

È confermata la data del *28 aprile* per la restituzione delle schede capitolo agli uffici centrali del Bilancio. Tali schede non riporteranno l'indicazione dei dati relativi alle funzioni obiettivo.

In data *12 giugno 1998* gli uffici centrali del Bilancio ritireranno una nuova raccolta delle schede capitolo con le valutazioni del Tesoro, da consegnare alle amministrazioni interessate, con allegato il documento occorrente per il solo completamento relativo ai dati delle funzioni obiettivo.

Entro il *25 giugno* le amministrazioni dovranno restituire ai coesistenti uffici centrali del Bilancio la raccolta delle schede capitolo completate, come predetto, con i dati delle funzioni obiettivo.

Entro il *6 luglio* gli uffici centrali del Bilancio dovranno ultimare l'inserimento dei suddetti dati nel Sistema informativo R.G.S., fornendo espressa comunicazione dell'avvenuto inserimento all'Ispettorato generale del bilancio - Div. III e Servizio analisi costi e rendimenti - Riforma bilanci.

98A3321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che venga abrogato l'art. 283 del Codice Penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 283 "Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Milano, via Bellerio, 41, presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che venga abrogato l'art. 241 comma 2 del Codice Penale approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

- art. 241 limitatamente al secondo comma: "Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a sciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Milano, via Bellerio, 41, presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che venga abrogato l'articolo 292 del Codice Penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

- art. 292 "Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Milano, via Bellerio, 41, presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che venga abrogato l'articolo 271 del Codice Penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

- Art. 271: "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Milano, via Bellerio, 41, presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

98A3425

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Corfù (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giancarlo Bringiotti, console onorario in Corfù (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di ferme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

8) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: DINI

98A3300

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Laboratorio per le politiche sociali - Labos», in Roma

Con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Laboratorio per le politiche sociali - LABOS», con sede in Roma, deliberate dal consiglio direttivo nella seduta del 20 dicembre 1995.

98A3280

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1773,37
ECU	1956,74
Marco tedesco	988,61
Franco francese	294,88
Lira sterlina	2969,86
Fiorino olandese	877,91
Franco belga	47,897
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	259,23
Lira irlandese	2491,41
Dracma greca	5,705
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1238,39
Yen giapponese	13,573
Franco svizzero	1192,98
Scellino austriaco	140,52
Corona norvegese	238,10
Corona svedese	230,71
Marco finlandese	325,96
Dollaro australiano	1156,24

98A3444

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Camillo Golgi», in Brescia

Con decreto ministeriale 2 aprile 1998 è stata approvata la modifica allo statuto sociale della «Fondazione Camillo Golgi», con sede in Brescia, deliberata dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 aprile 1997.

98A3233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di un nuovo liquidatore della società cooperativa Delta - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bottrighe di Adria.

Con decreto direttoriale 25 marzo 1998, l'avv. Maurizia Naldi, Codigoro (Ferrara), piazza Matteotti, 51/a, è stato nominato liquidatore della società cooperativa Delta - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bottrighe di Adria (Rovigo), in sostituzione dei signori Piombo Pietro, Longato Savina, Finotti Valeria ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

98A3234

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24218 dell'11 marzo 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 18 giugnò 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 dicembre 1997 al 16 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza 17 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24219 dell'11 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 5 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unità di Arco (Trento), il periodo dal 5 luglio 1997 al 4 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1997 con decorrenza 5 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24220 dell'11 marzo 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 89 dipendenti, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 febbraio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra è ridotta del dieci per cento;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 14 dicembre 1997 al 13 giugno 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, progata come sopra è ridotta del dieci per cento;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1997 al 28 febbraio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale, straordinaria, prorogata come sopra è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 24221 dell'11 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità in Sansepolcro (Arezzo), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1997, n. 23575.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24222 dell'11 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arlecchino, con sede in Sezze (Latina) e unità in Latina, per un massimo di 117 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 luglio 1998 al 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma, 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24223 dell'11 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena e unità di Modena, per un massimo di 90 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1997 al 22 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22143.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24231 del 16 marzo 1998 è annullato, per i periodi dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996 e dal 7 maggio 1996 al 17 settembre 1996, il decreto ministeriale datato 9 ottobre 1996, n. 21452, punti 3) e 4), adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stanzione, con sede e unità in Torre Annunziata (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 24232 del 16 marzo 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1998, della S.r.l. Rete A, con sede ed unità in Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta società per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

Con decreto ministeriale n. 24233 del 16 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unità di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24234 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 21 aprile 1997 al 20 aprile 1999, della ditta S.p.a Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unità di Pero - Cernusco - Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova).

Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unità di Pero - Cernusco - Trezzano (Milano), Sestre Ponente (Genova) per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 21 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24235 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno 1999, della ditta S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso (Torino) e unità di Caluso (Torino).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1998: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso (Torino) e unità di Caluso (Torino) per il periodo dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 23 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24236 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo ai periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede in Torino e sede centrale di Torino.

Parere comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e sede centrale di Torino per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 al 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24237 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, della ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e stabilimento e uffici di Catania.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97:

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e stabilimento e uffici di Catania per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 29 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24238 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1998, della ditta S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti.

Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24239 del 16 marzo 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 27 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Trieste per il periodo dal 27 novembre 1997 al 26 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 27 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24240 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1998, della ditta S.p.a. Isgra Industria Sarda Graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unità di Tempio Pausania (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isgra Industria Sarda Graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unità di Tempio Pausania (Sassari) per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1997 con decorrenza 15 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24241 del 16 marzo 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Varese, Venegono Superiore (Varese) dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marchetti.

Parere comitato tecnico del 27 gennaio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 15 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Varese Venegono Superiore dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marchetti per il periodo dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 15 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24242 del 16 marzo 1998;

1) È approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati con sede in Milano e unità di Gardone Val Trompia (Brescia), ufficio di Cologno Monzese (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati con sede in Milano e unità di Gardone Val Trompia (Brescia) ufficio di Cologno Monzese (Milano) per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

2) È approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.r.l. C.M.F. Trading con sede in Gallarete (Varese) e unità di Gallarate (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.F. Trading con sede in Gallarete (Varese) e unità di Gallarate (Varese) per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) È approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 20 ottobre 1997 al 17 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Brenna con sede in Giussano (Milano) e unità di cui Briasco (Milano) e Giussano (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Brenna con sede in Giussano (Milano) e unità di Briosco (Milano), Giussano (Milano) per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1997 con decorrenza 20 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24243 del 16 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laval Lavorazioni Alluminio, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità in Marcon (Venezia) per un massimo di 42 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1997 al 24 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 maggio 1998 al 24 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario, di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispettivo del limite massimo 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttivà determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24244 del 16 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cei Casillo, con sede in Roma e unità di Roma per massimo di 80 dipendenti è autorizzata la correspdnsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 maggio 1998 al 16 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24245 del 16 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ela, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di 83 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 maggio 1998 al 19 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività, produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24247 del 16 marzo 1998, a seguito dell'accertamento, delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Donna - Gruppo Editoriale S.A. con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24248 del 16 marzo 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo Editoriale S.A. con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24253 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Sabiem con sede in Bologna e unità di Bologna.

Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem con sede in Bologna e unità di Bologna per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24254 del 16 marzo 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta Scarl Sarda Coop. con sede in Sassari e unità di Sassari, Ittiri, Porto Torres-Sorso (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Scarl Sarda Coop. con sede in Sassari e unità di Sassari-Ittiri-Porto Torres-Sorso (Sassari) per un massimo di 40 dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A3322

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto n. 24224 dell'11 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Donati, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, di cui un part-time da 20 ore a 5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Donati — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Con decreto n. 24225 dell'11 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso), unità di Corato (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di centotrentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto n. 24249 del 16 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro Ceramica, con sede in Cagliari, unità di Cagliari e Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,62 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, di cui un part-time da 22 ore e 30 minuti settimanali a 20 ore settimanali, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro Ceramica — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

98A3323

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E., in Moncalieri.

Con decreto ministeriale n. 24246 del 16 marzo 1998 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 luglio 1997 al 24 luglio 1999, della ditta S.p.a. I.L.T.E., sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino) a seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E., sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 25 luglio 1997 al 24 luglio 1998.

98A3324

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, concernente: «Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998).

Nel titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 27, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva *93*/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», leggasi: «Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva *92*/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

98A3325

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente: «Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, seconda colonna, all'art. 1, comma 3, sesto rigo, dove è scritto: «... può fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, ...» leggasi: «... può fare riferimento, *ai fini* del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, ...».

98A3371

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189